

# **CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI DELLA VALLE D'AOSTA**

## **STATUTO**

### ***Articolo 1*** **(Denominazione e sede legale)**

È costituita in Saint Pierre, Rue Petit Saint Bernard n. 10, un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Confederazione Tecnici Equestri della Valle d'Aosta" abbreviato CTE VDA (di seguito Associazione).

La sede sociale potrà essere variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere ubicata esclusivamente sul territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

### ***Articolo 2*** **(Marchio)**

Il segno distintivo dell'Associazione è costituito dal marchio di forma circolare contenente la rosa dei venti circondata da foglie di alloro con alla base la dicitura "C.T.E."

Il marchio deve essere utilizzato quale complemento della divisa regionale, sia per l'insegnamento che da riposo. Può essere riprodotto sulla carta da lettera, sugli automezzi, sulle insegne delle scuole di equitazione nelle quali operano gli associati, mantenendo inalterate le proprie modalità grafiche. Ogni diverso uso, anche pubblicitario o commerciale dovrà essere esplicitamente autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

### ***Articolo 3*** **(Scopi e compiti dell'Associazione)**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre in Valle d'Aosta attraverso:

1. l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive equestri dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti, la ricerca e valorizzazione di itinerari equestri;
2. la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri associati. In particolare, essa coordina l'attività dei Tecnici e degli Accompagnatori di Turismo Equestre esistenti in Valle d'Aosta;
3. la tutela degli interessi morali ed economici della categoria promuovendo una coscienziosa formazione professionale, stimolando l'Assessorato Regionale competente affinché istituisca corsi di formazione adeguati, migliorando le condizioni per l'esercizio della professione con particolare riguardo all'integrità fisica del cliente, del Tecnico o dell'Accompagnatore e nel rispetto del cavallo;
4. la promozione e lo sviluppo di opportune iniziative a favore dei soci fino al conseguimento di un compiuto sistema di assistenza e previdenza;
5. la predisposizione e la protezione della divisa regionale, promuovendo e stipulando contratti di fornitura;
6. l'indicazione delle tariffe annuali prevedendo speciali convenzioni concordate con centri di turismo equestre a favore di Enti e Associazioni aventi per scopo la diffusione dell'equitazione in Valle d'Aosta;
7. l'assunzione di tutte le iniziative di carattere culturale e ricreative utili alla promozione del turismo equestre in Valle d'Aosta come convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, proiezioni o realizzazioni di documentari e di testi.

L'Associazione esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del turismo equestre inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'equitazione. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva dell'equitazione.

Essa persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.). S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione potrà aderire, quale socia, ad altri enti ed associazioni aventi scopi analoghi.

#### **Articolo 4 (Durata)**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 5 (Domanda di ammissione)**

Possono far parte dell'Associazione con parità di diritti e doveri tutti i tecnici riconosciuti dalla F.I.S.E. e gli Accompagnatori Regionali di Turismo Equestre cittadini italiani o di altro stato dell'Unione Europea.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare apposita richiesta scritta dichiarando di accettare lo Statuto, i Regolamenti dell'Associazione, le scelte degli organi che la dirigono e devono inoltre versare le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale, previa verifica dei requisiti prescritti, procede all'ammissione dei nuovi soci.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello alla Commissione Disciplinare dell'Associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 6 (Diritti e doveri dei soci)**

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 16.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci si impegnano ad esercitare la professione nel rispetto delle normative vigenti, delle norme interne dell'Associazione e delle direttive dei suoi organi, a mantenere un comportamento consono alla dignità professionale, a prendere parte attiva alla vita dell'Associazione ed in particolare ad aderire alle iniziative atte a migliorare la qualità e la sicurezza dell'insegnamento, a pagare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7 (Decadenza dei soci)**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. per dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Esse non sono retroattive;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. per decadenza sancita dal Consiglio Direttivo nel caso di perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
4. radiazione deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Disciplinare dell'Associazione, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
5. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 31 del presente statuto.

La perdita della qualità di socio ai sensi dei punti 1. e 3. può essere riacquistata, da parte dell'interessato, previa presentazione di una nuova domanda di ammissione. Essa, in ogni caso, non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 4. assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

### **Articolo 8 (Quote sociali)**

Le quote sociali devono essere versate annualmente entro il 31 gennaio e possono essere:

1. associative annuali ordinarie, stabilite annualmente dal consiglio direttivo in relazione al bilancio preventivo.
2. integrative, stabilite dal consiglio direttivo una tantum in relazione a eccezionali necessità del bilancio preventivo. Le quote sociali devono essere versate annualmente entro il 31 gennaio.

I soci che non sono in regola con il versamento annuale delle quote, se intendono rimanere soci, devono versare le quote arretrate relative agli anni scoperti, salvo che il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato e in relazione a particolari impedimenti (infortunio, malattia, trasferimento ecc.) conceda l'esonero.

### **Articolo 9 (Patrimonio sociale)**

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
2. dalle attrezzature di proprietà dell'Associazione;
3. da sovvenzioni, contributi, donazioni e lasciti;
4. dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
5. dalle somme già destinate, ma accantonate sino al momento della loro erogazione.

Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 10 (Organi)**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio direttivo;
4. Revisori dei Conti.

### **Articolo 11 (Funzionamento dell'Assemblea)**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria qualora vi sia richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo, del Revisori dei Conti o di almeno un quinto (1/5) dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il Segretario dell'Associazione svolge le funzioni di Segreteria dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso in modo palese, per acclamazione, per alzata di mano oppure segreto. In quest'ultimo caso l'Assemblea nomina tra i partecipanti due scrutatori, che insieme al Presidente ed al Segretario curano le operazioni di voto.

Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Per le modifiche dello Statuto dell'Associazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata pari a due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto al voto.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **Articolo 12 (Diritti di partecipazione)**

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

### **Articolo 13 (Assemblea Ordinaria)**

La convocazione dell'assemblea ordinaria, indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma del relativo ordine del giorno. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Spetta all'assemblea deliberare:

1. sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
2. in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
3. per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
5. su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

### **Articolo 14 (Validità assembleare)**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 15 (Assemblea Straordinaria)**

L'assemblea straordinaria deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma del relativo ordine del giorno. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
3. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
4. scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad associazioni aventi finalità analoghe individuate dalla stessa Assemblea, fatta salva la possibilità per l'Assemblea stessa di devolvere l'intero patrimonio ai fini di pubblica utilità.

### **Articolo 16 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 7 (sette) componenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

### **Articolo 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Il consiglio direttivo, nel proprio ambito, nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere, rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' però richiesta la maggioranza assoluta dei voti nelle delibere riguardanti provvedimenti disciplinari a carico dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Si riunisce almeno una volta ogni semestre, oppure quando ne faccia domanda la maggioranza dei suoi membri; in questo caso il Presidente procede alla convocazione non oltre 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

La convocazione è disposta mediante comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione del consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di effettiva urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente col preavviso strettamente necessario per raggiungere materialmente il luogo della riunione.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto, non sono ammesse deleghe e in caso di parità il voto del presidente è determinante.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo interviene il Revisori dei Conti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

I Consiglieri rispondono delle deliberazioni assunte, salvo che non abbiano fatto constare a verbale il loro dissenso.

### **Articolo 18** **(Compiti del Consiglio Direttivo)**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
3. stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno indire le assemblee straordinarie nel rispetto dei quorum di cui all'art. 11, comma 2;
4. eleggere tra i suoi componenti i due Vice-Presidenti;
5. dare esecuzione alle deliberazioni assunte dalle assemblee dei soci;
6. ratificare gli atti compiuti dagli altri organi sociali in via di urgenza;
7. stabilire l'ammontare delle quote associative;
8. stabilire la misura dell'indennità spettante al Presidente ed i gettoni di presenza degli organi sociali;
9. emanare appositi regolamenti interni per l'applicazione dello Statuto ed il raggiungimento delle finalità in esso indicate;
10. provvedere all'assunzione o dimissione del personale;
11. applicare le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci, proposte dalla Commissione disciplinare;
12. proporre l'indicazione annuale delle tariffe professionali;
13. svolgere tutti i compiti di ordine patrimoniale e non patrimoniale necessari alla vita dell'Associazione previsti dalle norme Federali, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

In caso di sanzioni disciplinari nei confronti dei soci il provvedimento adottato dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato e dovrà inoltre esserne data notizia all'Assemblea dei soci e al Comitato Regionale F.I.S.E. della Valle d'Aosta.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive di studio o di esperti anche se estranei all'Associazione.

## **Articolo 19 (Dimissioni)**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

## **Articolo 20 (Presidente)**

Il Presidente è eletto tra tutti i soci regolarmente iscritti e aventi diritto al voto, a maggioranza assoluta dei votanti.

Può essere eletto Presidente qualsiasi socio.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei votanti si procede al ballottaggio tra i due primi classificati, ed in caso di parità tra i due si ritiene eletto il più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del mandato i suoi poteri sono di diritto prorogati sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può cessare anticipatamente dalla carica per morte, dimissioni, perdita della qualità di socio.

## **Articolo 21 (Vice-Presidente)**

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

La votazione è valida a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità fra due o più candidati si procede al ballottaggio tra di essi; in caso di ulteriore parità si ritiene eletto il più anziano tra di essi.

Il Vice-Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Può decadere anticipatamente dalla carica per morte, dimissioni, perdita della qualità di componente del Consiglio Direttivo o di socio. In questi casi il Presidente convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Vice-Presidente.



## **Articolo 22** **(Compiti del Presidente e del Vice-Presidente)**

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Dà esecuzione alle direttive degli organi sociali, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di particolare urgenza agisce anche al di fuori delle direttive compiendo gli atti urgenti strettamente necessari, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva e comunque non oltre **30** giorni.

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Commissione Disciplinare.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

## **Articolo 23** **(Segretario)**

Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo e rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente nell'esecuzione dei suoi compiti, dirige gli uffici di segreteria secondo le direttive degli organi sociali, dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico e a disposizione dei soci per tutte le necessità di assistenza, di informazione, in qualunque modi inerenti alla professione.

## **Articolo 24** **(Revisori dei Conti)**

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni, allo scadere del mandato i suoi poteri sono di diritto prorogati sino rinnovo delle cariche sociali.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

## **Articolo 25** **(Commissione Disciplinare)**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Commissione Disciplinare, così composta:

1. dal Presidente dell'Associazione;
2. dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 26** **(Funzionamento e compiti della Commissione Disciplinare)**

La Commissione Disciplinare si riunisce su iniziativa del Presidente dell'Associazione o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri. In questo caso il Presidente provvede

alla convocazione non oltre 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di effettiva urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente col preavviso strettamente necessario per raggiungere materialmente il luogo della riunione. La Commissione Disciplinare è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni della Commissione Disciplinare è redatto a cura del Segretario e conservato nella sede sociale, a disposizione esclusivamente dei soci interessati e delle rispettive scuole di equitazione di appartenenza.

I membri della Commissione Disciplinare rispondono solidalmente del proprio operato di fronte ai soci e ai terzi salvo che non abbiano fatto constare il loro dissenso motivandone le ragioni ed a tal uopo redigendo un atto separato portante l'esito delle votazioni, conservato in busta chiusa nella sede dell'Associazione, allegato al verbale della seduta cui si riferisce.

### **Articolo 27** **(Compiti della Commissione Disciplinare)**

La Commissione Disciplinare ha il compito di:

1. sorvegliare l'osservanza della normativa vigente da parte dei tecnici;
2. giudicare tutte le controversie che insorgessero tra i soci in materia inerente all'insegnamento applicando la normativa vigente valida per la categoria, oltre allo Statuto e al regolamento dell'Associazione.

La Commissione decide dopo aver sentito le parti interessate convocate con avviso scritto portante luogo, data e ora della convocazione e contestazione degli addebiti con preavviso di almeno 10 giorni.

L'interessato può presentare anche per iscritto le proprie deduzioni e produrre documenti.

### **Articolo 28** **(Sanzioni disciplinari)**

Indipendentemente dalle sanzioni di ordine penale e amministrativo, previste dalle leggi vigenti ed applicate dagli organi competenti, la Commissione di disciplina può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

1. ammonizione che consiste in un richiamo motivato, inviato per iscritto al responsabile della violazione;
2. sospensione temporanea dall'Associazione per un periodo non superiore ad un anno, che comporta la decadenza per uguale periodo da tutti gli incarichi sociali e dal diritto di voto;
3. espulsione dall'Associazione, che comporta la perdita della qualità di socio e di tutti i diritti ad essa connessi. Essa può essere comminata dopo reiterate violazioni e l'inutile applicazione per non meno di tre volte dell'ammonizione e della sospensione temporanea;
4. l'espulsione a tempo indeterminato e può essere revocata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, qualora sussistano prove di ottimo comportamento;
5. ammende pecuniarie laddove espressamente previsto da appositi regolamenti interni, secondo modalità e importi previsti dai regolamenti stessi.

### **Articolo 29** **(Anno sociale ed esercizio finanziario)**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

### **Articolo 30 (Rendiconto finanziario)**

Per ogni esercizio finanziario, il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

### **Articolo 31 (Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoghe attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 32 (Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti dell'associazione si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso

